

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 253

19 maggio 2009

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI MAZZA, MEZZETTI

NORME PER LA DEFINIZIONE, RIORDINO E PROMOZIONE DELLE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA ELABORAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI E LOCALI

Oggetto consiliare n. 4624

RELAZIONE

1. Questo progetto di legge risponde a un obiettivo fondamentale: affermare il diritto alla partecipazione attiva di tutti i cittadini della regione, da Rimini a Piacenza, in merito alle scelte degli Enti locali e della Regione, almeno nelle modalità stabilite da questo progetto di legge che possono essere ampliate da ogni Comune e Provincia con atti propri.

Infatti, tenendo conto delle molteplici esperienze in corso per iniziativa di Comuni e Province, esso intende favorire e qualificare le esperienze di partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni alle scelte delle istituzioni elettive, regionali e locali, e alla loro attuazione.

Per questo prende le mosse dalle esperienze più avanzate con l'intento di determinare regole e procedere per un solido e trasparente procedimento partecipativo, per sottrarlo alle oscillazioni di quanti usano le assemblee pubbliche come mezzo di ratifica delle decisioni già assunte o di quanti indicano nel protagonismo dei cittadini la causa dei ritardi delle decisioni.

L'idea di partecipazione attiva che anima questo progetto di legge è, infatti, coerente con il nuovo principio costituzionale della sussidiarietà (art. 118) che riconosce «l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale».

Un'idea alta di sussidiarietà che va ben oltre quella più limitata e parziale, propagandata per presentare la sussidiarietà come una scelta a favore dell'ingresso del privato nei settori della spesa pubblica e favorire la privatizzazione di servizi essenziali, dunque la riduzione del cittadino in consumatore ossia in soggetto subalterno alle logiche aziendali e commerciali.

Con questa legge si vuole, all'opposto, favorire la partecipazione delle persone, singole o associate, affinché da soggetti amministrati diventino soggetti attivi, alleati delle istituzioni nel prendersi cura dei beni comuni quali il territorio, l'ambiente, la sicurezza, la legalità, la salute, l'istruzione, i servizi pubblici, la regolazione del mercato, le infrastrutture, eccetera.

Le pratiche partecipative alle scelte delle pubbliche amministrazioni qui proposte rispondono alla filosofia della democrazia partecipativa, un'esperienza nata nei primi anni sessanta negli Stati Uniti, sviluppatasi poi nei Paesi avanzati negli anni ottanta e novanta. In diversi Paesi europei (Francia, Gran Bretagna, Danimarca, Olanda, Germania, Svizzera) esistono istitu-

zioni appositamente create per affiancare le istituzioni nelle loro scelte strategiche, attivando percorsi di discussione e selezione delle opzioni, coinvolgendo diversi attori sociali organizzati, esperti e cittadini. Anche la Regione Toscana recentemente si è dotata di una legge che fornisce modalità e strumenti per promuovere e sostenere le pratiche partecipative.

Già con il progetto di legge presentato due anni fa sulle lobbies, ("Per la parità di rappresentazione degli interessi organizzati nel procedimento legislativo", presentato da Ugo Mazza), e quello sulla partecipazione dei cittadini e degli operatori nei comparti di riqualificazione urbana ("Norme in materia di riqualificazione urbana e per la partecipazione dei cittadini alle scelte urbanistiche", presentato da Ugo Mazza) si cercava di migliorare le modalità di partecipazione alle fasi del procedimento legislativo e normativo della Regione.

Ora, in continuità con quella volontà politica, questo progetto intende offrire un quadro d'intervento più ampio e generale:

- sotto il profilo qualitativo dei processi partecipativi, coniugando la necessaria flessibilità dovuta alle peculiarità territoriali e istituzionali, con la massima garanzia rispetto a criteri di trasparenza, efficienza e coerenza, e fornendo strumenti di consulenza e controllo;
- sotto il profilo quantitativo, fornendo un quadro legislativo di riferimento, uniforme per tutto l'ambito territoriale della regione, con adeguati strumenti di promozione, semplificazione e sostegno agli Enti locali.

Questo progetto, infatti, parte dalla consapevolezza della crisi di rappresentanza e di legittimazione che le istituzioni elettive italiane stanno attraversando, dal loro ritardo e dalla loro palese difficoltà nell'avviare nuovi sistemi partecipativi che coinvolgano i cittadini nelle scelte per lo sviluppo dei territori in cui vivono, diversamente da quanto avviene in altri Paesi europei.

A questa palese difficoltà di assumere modalità partecipative regolate e temporalmente definite, si contrappone il rifiuto di quanti, dipingendo i cittadini riuniti in comitato come irresponsabili a priori, non vogliono assolutamente riconoscere la necessità di trasparenza e di confronto regolato sui progetti di trasformazione territoriale.

Infatti, proprio in questi giorni, il Governo Berlusconi ha presentato un disegno di legge in cui si propone che i cittadini che ricorrono al TAR contro "grandi opere" siano tenuti a pagare anche i danni arrecati per il blocco dei lavori, in caso di sentenza a loro avversa.

È l'ultimo atto di una serie di decisioni assunte per ridurre la possibilità per i cittadini, singoli e associati, di intervenire su scelte che trasformano il territorio e la sua organizzazione, oltre che per ostacolare gli Enti di tutela dell'ambiente e del paesaggio nello svolgimento, fino in fondo, del loro compito di controllo dei progetti; le procedure di VIA sono ridotte a sistemi procedurali descrittivi e con tempi ridotti che non permettono alcun approfondimento reale; i Comuni sono stati espropriati del diritto di contrapporsi a progetti che vanno contro le regole dei propri piani urbanistici.

La "deregulation" normativa e partecipativa sta espropriando ogni reale intervento dei Comuni e dei cittadini a tutela del loro ambiente per favorire le operazioni finanziarie e di trasformazione territoriale.

In altri Paesi europei la legislazione è molto più rispettosa dei diritti dei cittadini.

Per le grandi, come per le piccole opere, sono previste procedure partecipative che coinvolgono i cittadini e le istituzioni del territorio secondo regole precise e pre-definite. Tali regole di metodo permettono prima di ogni decisione il confronto dei diversi interessi, punti di vista e conoscenze locali, allo scopo di migliorare l'opera e di tutelare il più possibile il territorio, fino a contemplare la "soluzione zero", cioè la rinuncia alla realizzazione dell'opera se fosse necessario.

In Francia, ad esempio, con Legge del 1995, è stato istituito

il "Débat Public"; procedura di democrazia partecipativa che riguarda le grandi opere: tratti ferroviari per l'alta velocità, linee alta tensione, gestione dei rifiuti nucleari, eccetera.

Con la legge si è insediata la Commissione Nazionale del Dibattito Pubblico (CNDP) per favorire l'informazione, la conoscenza e la partecipazione dei cittadini.

La CNPD è un'Autorità amministrativa indipendente dall'Amministrazione statale; organizza il dibattito pubblico; nomina la commissione incaricata di seguire il processo partecipativo; controlla il processo di elaborazione dei progetti delle infrastrutture, facendo in modo che venga rispettata la partecipazione dei cittadini e propone il documento conclusivo, con considerazioni propositive migliorative, alternative o negative su cui, poi, l'istituzione competente assumerà le sue decisioni.

L'esperienza di molti Paesi evidenzia che procedure simili, ben organizzate e pre-definite e perciò credibili ed efficaci, hanno la forza di includere le diversità e di indirizzare i conflitti verso soluzioni condivise o comunque discusse e rielaborate in tempi inferiori a quelli normalmente necessari in situazioni di conflitto e di arrogante imposizione di un progetto elaborato negli uffici dei progettisti e dei finanziatori senza alcun coinvolgimento del territorio, degli enti preposti al suo governo e delle persone che lo abitano.

Questo progetto di legge, come ha già fatto la Regione Toscana, vuole proporre una modalità partecipativa alternativa alla logica dominante per uscire da questa spirale perversa del conflitto esasperato e dell'autoritarismo legalizzato: cerchiamo un'alternativa intelligente e democratica.

2. L'accresciuta complessità dovuta ai fattori della globalizzazione, l'eccessiva speranza di rilancio economico attribuita ai processi finanziari di trasformazione del territorio, la scarsa tutela del patrimonio ambientale e storico, la "scarsa terzietà" delle istituzioni elettive, hanno generato tensioni, sfiducia, e grandi difficoltà nel governare i conflitti sociali su ogni tipo di questione (territoriale, culturale, economica o ambientale) ed hanno condotto alla radicalizzazione delle forme di contestazione e resistenza, come delle volontà di realizzare le opere progettate.

Le migliori esperienze di governance partecipativa hanno dimostrato che risolvendo la conflittualità e trovando convergenze nell'azione degli attori sociali e nei cittadini si possono intraprendere dei cambiamenti che fanno ritrovare fiducia nelle istituzioni e nell'azione collettiva, operando così per un miglioramento del benessere e della qualità del territorio.

Anche nella nostra Regione, alcune Amministrazioni comunali hanno sperimentato e poi consolidato esperienze partecipative, in particolare su piani urbanistici, trasformazioni di ambiti urbani, bilanci comunali, ecc., riscontrando una grande soddisfazione per i cittadini e per le istituzioni che hanno avuto il coraggio di intraprendere questa strada.

Esse hanno potuto riscontrare una maggiore efficienza e chiarezza nella gestione dei processi decisionali e quindi anche una riduzione dei tempi dei procedimenti e, in generale, una riduzione della conflittualità, sociale e giudiziaria.

I metodi di partecipazione che tali Amministrazioni hanno attivato, in collaborazione con esperti in tale campo, sono diversi dagli strumenti di partecipazione più comuni e conosciuti: udienze conoscitive, petizioni, referendum, istruttoria pubblica.

I processi partecipativi, infatti, possono anche utilizzare strumenti come quelli appena citati, ma normalmente utilizzano strumenti di discussione più articolati, efficienti ed inclusivi delle varie posizioni e interessi che, attraverso un confronto diretto, conducono gli attori economici, le associazioni, i cittadini e le Istituzioni a confrontarsi sulle questioni, ricercando la possibilità di modifiche o alternative capaci di produrre un accordo sulla questione in discussione.

Questo progetto di legge considera tutte queste modalità

operative come necessarie per favorire il confronto e la partecipazione ma tende soprattutto a definire una metodologia molto precisa e rigorosa per garantire, oltre a informazione, conoscenza e partecipazione, che il confronto avvenga sui punti controversi e che tutte le posizioni e gli interessi siano presenti e concorrano alla conclusione del procedimento.

Conclusioni che, raccolte nel documento finale, evidenzieranno le proposte migliorative, alternative e contrarie, sulla base delle quali l'Istituzione competente risponderà e motiverà le ragioni delle proprie scelte, assumendo le proprie responsabilità di fronte ai cittadini-elettori.

Questo progetto di legge, nelle sue dinamiche partecipative e istituzionali, si pone l'obiettivo di corrispondere agli obiettivi, oltre che alle attese, evidenziati negli articoli 2, 4, 7 e 15 dello Statuto: decidere incrementando la partecipazione democratica e la coesione sociale e in pari tempo elevare la credibilità delle Istituzioni democratiche e delle Assemblee elettive.

Il progetto è quindi da considerare, assieme alla legge emanata dalla Regione Toscana, una ricerca avanzata, quindi anche sperimentale, nel campo delle scelte pubbliche.

Per questo motivo la legge ha una durata di cinque anni, passati i quali l'Assemblea legislativa è tenuta a discuterne i risultati per migliorarla e reiterarla oppure per lasciarla decadere.

Presentazione sintetica dell'articolato

Al titolo primo, sono indicati i principi e gli obiettivi della legge.

Nell'articolato sono richiamati gli intenti espressi nello Statuto regionale e le proposte per mettere a disposizione dei cittadini, degli Enti locali e della Regione un quadro di riferimento, un servizio e un sostegno per i processi di confronto preventivo, concertazione, programmazione negoziata e partecipazione.

Al titolo secondo, sono indicati i soggetti titolari del diritto di partecipazione e i ruoli del Garante, dell'Ufficio Partecipazione, del "Comitato di Pilotaggio" e i soggetti che possono inoltrare l'istanza per attivare un processo partecipativo. Inoltre si stabilisce la possibilità, a discrezione degli organi deliberanti delle singole istituzioni, di attribuire le funzioni del Garante ai rispettivi Difensori Civici, ovviamente adeguando le norme che ne regolano le funzioni e il relativo bilancio operativo. I compiti attribuiti al Garante e all'Ufficio Partecipazione regionale sono i seguenti: fornire un servizio di consulenza; certificare i progetti ai fini del sostegno regionale; indicare orientamenti e promuovere iniziative di formazione; controllare i processi; attivare quando necessaria una mediazione tra organizzazioni, imprese, cittadini e Amministrazioni. Quest'ultimo ruolo diventa particolarmente rilevante quando si crea una conflittualità tra la richiesta di aprire la discussione su una scelta, attraverso l'attivazione di un processo partecipativo, e il diniego all'avvio del processo da parte dell'Amministrazione interessata.

Al titolo terzo, viene definito il ruolo di sostegno della Regione ai processi partecipativi.

La Regione mette a disposizione dei suoi organi deliberanti, così come degli Enti locali, strumenti e finanziamenti per lo sviluppo delle esperienze di partecipazione attiva dei cittadini.

Le richieste di sostegno tecnico e finanziario ai processi partecipativi saranno valutati dall'Ufficio Partecipazione regionale.

Quelli approvati avranno il sostegno del Garante (valutazione, patrocinio regionale, consulenza, certificazione, controllo, supporto nella comunicazione e mediazione, se richiesta) e il contributo tecnico e finanziario della Regione sulla base degli accordi raggiunti.

Per ottenere tale sostegno i progetti dovranno rispettare i criteri di conformità indicati nella legge.

Innanzitutto, viene descritto il processo partecipativo e i suoi possibili sviluppi fino alla possibilità che l'Amministra-

zione interessata assuma una "clausola di cedevolezza" su scelte ben individuate e pre-definite. Con ciò essa si impegna a trasferire nel proprio atto deliberativo le decisioni che su tali scelte saranno approvate alla fine del processo partecipativo stesso.

I progetti o le proposte amministrative che saranno sottoposti al procedimento partecipativo devono corrispondere ai requisiti amministrativi e tecnici previsti dalla presente legge; ossia devono indicare alcuni parametri metodologici (responsabile del processo, oggetto della questione, fasi e tempi, metodi di discussione, risorse necessarie, ecc.) e devono essere presentati da organi della pubblica Amministrazione o da cittadini, singoli o associati, assieme all'Ente locale o alla Regione che dovranno assumere la decisione finale in merito agli atti stessi.

Al fine di favorire i processi partecipativi basati sull'incontro tra cittadini e Istituzioni viene riconosciuta una priorità nell'accesso ai finanziamenti regionali per i progetti che al momento della loro presentazione già contengono: l'accoglimento di petizioni o istanze formali inoltrate dai cittadini all'Amministrazione; l'adesione degli attori sociali organizzati e più direttamente coinvolti sulla questione, un'adesione preventiva che riguarda il progetto, le modalità di partecipazione e l'impegno degli aderenti a partecipare attivamente e a collaborare per la buona riuscita del processo partecipativo, al di là del suo stesso esito.

Per garantire la parità di coinvolgimento nella loro gestione, nei processi partecipativi di una certa entità è obbligatoria la costituzione di un "Comitato di Pilotaggio" formato da delegati degli attori organizzati coinvolti sulla questione.

Il "Comitato di Pilotaggio" segue il processo partecipativo, interviene per il rispetto delle metodologie concordate, controlla il suo svolgimento e a fronte di gravi scorrettezze può chiedere, confrontandosi con il Garante, la sospensione o l'annullamento del processo stesso.

Nel caso si manifesti una forte diversità di opinioni tra Istituzioni e cittadini sull'opportunità di attivare o meno un processo partecipativo su una determinata questione, un'impresa, un'associazione, un gruppo di cittadini, può richiedere l'intervento del Garante, dopo aver raccolto un numero minimo di firme. Il Garante deve attivare un tavolo di mediazione tra richiedenti e amministrazione e rendere pubblico il confronto attraverso il suo sito web, sia che la mediazione abbia esito positivo che negativo.

Al titolo quarto, si trattano gli impegni degli Enti decisori nei processi partecipativi.

Negli articoli sono evidenziate le modalità e gli impegni che dovranno essere rispettati dagli Enti che danno corso a processi partecipativi con il "sostegno" della Regione.

Per tali impegni, senza ledere il principio di rappresentanza e di autonomia delle istituzioni, gli Enti che ottengono il "sostegno" della Regione si impegnano a tenere conto nei loro atti deliberativi delle conclusioni dei processi partecipativi e a motivare in modo argomentato le ragioni per le quali tali conclusioni sono complessivamente accolte, sono accolte solo parzialmente o sono respinte.

Inoltre, l'Ente responsabile (l'Ente titolare della decisione), che delibera l'avvio del processo partecipativo può assumere su scelte ben individuate e pre-definite, la "clausola di cedevolezza". Con questa clausola è tenuto a trasferire nel proprio atto deliberativo le indicazioni che su tali scelte emergeranno alla fine del processo partecipativo stesso.

Nel caso in cui l'atto conclusivo dell'Ente responsabile si discosti dagli impegni, il Garante e il "Comitato di Pilotaggio" sono tenuti ad assumere precise decisioni.

Nel caso non sia stata assunta alcuna "clausola di cedevolezza", l'impegno non pone, all'Amministrazione responsabile del processo, alcun vincolo di merito ma solo di metodo, pertanto il Garante potrà chiedere all'Ente responsabile di specificare meglio le motivazioni delle proprie scelte.

Nel caso, invece, nel processo partecipativo sia stata assunta la "clausola di cedevolezza", le deliberazioni dell'Ente responsabile sono sottoposte a una verifica di metodo e di merito

relativamente al recepimento nella propria delibera finale delle indicazioni emerse dal processo partecipativo.

Se il Garante riscontra una sostanziale elusione dell'impegno assunto è tenuto a sospendere il sostegno regionale all'Ente in questione, bloccando la parte dei finanziamenti non ancora erogati.

Infine, il Garante, sulla base delle proprie valutazioni in merito agli atti dell'Ente responsabile in apporto con gli impegni assunti e alla modalità di svolgimento del processo partecipativo, se riscontra gravi scorrettezze, anche sulle questioni relative all'informazione e alla conoscenza degli atti, può proporre di precludere a tale Ente il sostegno regionale per ogni ulte-

riore domanda pervenuta o che perverrà dallo stesso Ente fino al termine di vigenza della legge.

Il titolo quinto, assegna alla legge una durata condizionata alla verifica della sua validità.

In esso si prevede che la legge dopo un periodo prestabilito in 5 anni dalla sua approvazione, e comunque non dopo il 31 dicembre 2014, sia sottoposta a una valutazione specifica da parte dell'Assemblea legislativa sulla base di una relazione appositamente predisposta dal Garante.

L'Assemblea legislativa, a conclusione di tale esame potrà aggiornare e migliorare la legge o farla decadere.

PROPOSTA DI LEGGE**INDICE****TITOLO I – PRINCIPI E FINALITÀ**

- Art. 1 – Principi
Art. 2 – Obiettivi

TITOLO II – INIZIATIVE E ISTANZE DEI CITTADINI, SOGGETTI PROPONENTI ED ORGANI

- Art. 3 – Soggetti titolari del diritto di partecipazione
Art. 4 – Iniziativa dei cittadini per l'avvio di processi partecipativi
Art. 5 – Soggetti proponenti l'avvio di processi partecipativi
Art. 6 – Ufficio Regionale della Partecipazione
Art. 7 – Nomina, requisiti e durata in carica del Garante della Partecipazione
Art. 8 – Nomina del Difensore Civico a Garante della Partecipazione
Art. 9 – Funzioni dell'Ufficio della Partecipazione

TITOLO III – SOSTEGNO REGIONALE, MODALITÀ E CRITERI DI AMMISSIONE

- Art. 10 – Sostegno regionale
Art. 11 – Definizione dei processi partecipativi
Art. 12 – Oggetto e tempi dei processi partecipativi
Art. 13 – Istanze per l'avvio di un processo partecipativo
Art. 14 – Curatori dei progetti di partecipazione
Art. 15 – Criteri di conformità e valutazione dei progetti
Art. 16 – Criteri di qualità tecnica dei progetti
Art. 17 – Comitato di Pilotaggio
Art. 18 – Attività di mediazione del Garante

TITOLO IV – ESITI ED EFFETTI DEI PROCESSI PARTECIPATIVI

- Art. 19 – Impegni dell'Ente responsabile dell'atto amministrativo ed esiti del processo

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINANZIARIE E NORME FINALI

- Art. 20 – Norma finanziaria
Art. 21 – Durata della legge

**TITOLO I
PRINCIPI E FINALITÀ****Art. 1
Principi**

1. La democrazia rappresentativa è un ideale fondativo degli Stati moderni ed è riconosciuta come una condizione essenziale per affermare il diritto di partecipazione dei cittadini dal Trattato dell'Unione Europea, dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, dalla Costituzione Italiana e dallo Statuto regionale. Lo sviluppo della democrazia partecipativa è coerente con gli ideali fondativi, promuove una maggiore ed effettiva inclusione dei cittadini e delle loro organizzazioni nei processi decisionali di competenza delle Istituzioni Elettive, rafforza la democrazia.

2. Coerentemente a tali principi la presente legge si pone in attuazione, in particolare, delle seguenti disposizioni dello Statuto regionale:

- a) art. 2, in quanto, coerentemente al principio di uguaglianza, intende facilitare l'accesso alla costruzione delle scelte pubbliche di tutte le persone e delle loro organizzazioni, garantendo maggiori opportunità alle categorie più deboli, e valorizzando l'autonomia delle comunità locali;
- b) art. 4, lettera d, in quanto istituisce e definisce il quadro dei soggetti e le procedure per attuare processi di confronto preventivo, concertazione, programmazione negoziata e partecipazione;
- c) Art. 7, lettera a, in quanto mette a disposizione delle istituzioni regionali e locali, risorse, strumenti e competenze per attivare processi di democrazia partecipativa; (lettera b) attraverso metodi che assicurano pari opportunità alle organizzazioni dei cittadini;
- d) art. 15, comma 3, in quanto rafforza le opportunità per l'affermazione del diritto di partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni, affiancando gli strumenti già esistenti: petizione (art. 16), istruttoria pubblica (art. 17), iniziativa legislativa popolare (art. 18), consultazioni dell'Assemblea legislativa (art. 19), referendum abrogativo (art. 20), referendum consultivo (art. 21). Ad esse si aggiunge un servizio e un sistema di vincoli e incentivi per potenziare i processi partecipativi e diffonderli a tutti i livelli nel territorio regionale.

**Art. 2
Obiettivi**

1. La presente legge intende porsi i seguenti obiettivi:
 - a) incrementare la qualità democratica delle scelte delle

- Assemblee elettive e delle Giunte regionali e locali, nel governo delle loro realtà territoriali e per quanto di loro competenza;
- b) creare maggiore coesione sociale, governando la conflittualità, facilitando l'individuazione di obiettivi e mezzi condivisi tra gli attori territoriali: amministrazioni pubbliche, istituti pubblici, associazioni di rappresentanza economica e culturale, aziende, famiglie e cittadini;
 - c) operare per elevare la qualità delle risorse immateriali quali la fiducia collettiva o capitale sociale territoriale, sapere contestuale e competenze di coordinamento, non riproducibili in altro modo che non sia il confronto critico costruttivo, costante e inclusivo di tutti gli attori territoriali destinatari delle decisioni pubbliche;
 - d) favorire la produzione di nuove risorse materiali, oltre che distribuire in modo più condiviso quelle esistenti, attraverso la convergenza d'azione degli attori territoriali;
 - e) ridurre i tempi e i costi amministrativi dei processi decisionali, attivando modalità operative condivise per ridurre possibili ostacoli e ritardi;
 - f) valorizzare le competenze diffuse nella società, promuovere la parità di genere, l'inclusione dei soggetti deboli e gli interessi sotto-rappresentati, e in generale un maggior impegno diffuso verso le scelte riguardanti la propria comunità locale e regionale;
 - g) attuare il principio costituzionale (art. 118) della "sussidiarietà" che afferma l'importanza della "autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale", nell'ambito e nelle forme stabilite dalla legge;
 - h) favorire e regolare la partecipazione delle persone, singole o associate, affinché da soggetti amministrati diventino soggetti attivi, alleati delle istituzioni nel prendersi cura dei beni comuni quali il territorio, l'ambiente, la sicurezza, la legalità, la salute, l'istruzione, i servizi pubblici, la regolazione del mercato, le infrastrutture, eccetera.

TITOLO II

INIZIATIVE E ISTANZE DEI CITTADINI, SOGGETTI PROPONENTI E ORGANI

Art. 3

Soggetti titolari del diritto di partecipazione

1. I soggetti titolari del diritto di partecipare alla elaborazione delle politiche pubbliche sono tutti i soggetti singoli o associati che siano destinatari delle scelte pubbliche regionali o locali, ossia di qualunque atto nazionale,

regionale o locale, in merito alla pianificazione strategica pluriennale generale e settoriale, o alle scelte progettuali e attuative di particolare rilevanza per il territorio o per i cittadini interessati.

Art. 4

Iniziativa dei cittadini per l'avvio di processi partecipativi

1. Cittadini singoli o associati possono inoltrare istanze e petizioni agli Organi della Regione o degli Enti locali competenti per la conoscenza e l'informazione sulle scelte che riguardano i relativi territori o questioni di particolare rilevanza sociale o culturale di loro interesse.
2. Inoltre, possono richiedere, secondo le modalità previste dallo Statuto dell'Ente competente, l'apertura della discussione su determinate questioni con l'avvio di un processo partecipativo così come regolato dalla presente legge. Tali iniziative dei cittadini costituiscono un fattore premiante nella valutazione delle domande per ottenere il sostegno regionale alla partecipazione, come da art. 13, comma 2.
3. Nel caso in cui l'Ente locale risponda negativamente o non risponda alle richieste dei cittadini, questi ultimi possono richiedere l'intervento di mediazione del Garante della Partecipazione regionale secondo le modalità indicate al successivo art. 18.

Art. 5

Soggetti proponenti l'avvio di processi partecipativi

1. I processi partecipativi sostenuti dalla Regione possono essere avviati su istanza dei seguenti soggetti:
 - a) Giunta o Assemblea legislativa regionale. L'Assemblea regionale nell'atto in cui assume tale decisione indica la Commissione delegata a seguire il procedimento partecipativo;
 - b) Enti locali: Province, Comunità Montane, Aree Metropolitane, Associazioni di Comuni, Comuni, Circoscrizioni/Quartieri.
2. Oltre ai soggetti di cui al comma 1 possono inoltrare istanze anche altri soggetti pubblici e privati, purché abbiano ottenuto l'adesione formale di almeno un soggetto elencato al comma 1 del presente articolo che è il titolare della decisione amministrativa pubblica (d'ora in poi Ente responsabile) collegata al processo.
3. I soggetti proponenti e aderenti si impegnano a sospendere ogni atto tecnico o amministrativo che possa pregiudicare l'esito del processo proposto.
4. Le istanze di attivazione del processo partecipativo

vanno inviate al Garante regionale che ne certifica la conformità entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, prorogabili a 50 giorni, in casi eccezionali.

Art. 6

Ufficio Regionale della Partecipazione

1. È istituito l'Ufficio della Partecipazione della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge, come da altre norme in merito alla partecipazione. La Giunta regionale con atto proprio organizzerà gli uffici in modo funzionale e coerente con gli obiettivi e le finalità della legge.

2. Responsabile dell'Ufficio della Partecipazione Regionale è il "Garante regionale della Partecipazione".

3. L'Ufficio della Partecipazione ha sede in locali della Regione adeguati, di facile accesso per i cittadini e in grado di accogliere sedute di lavoro e incontri aperti al pubblico.

4. Le spese per il funzionamento dell'Ufficio, per le attività sue e del Garante, per le iniziative di supporto alle iniziative partecipative della Regione e per quelle di Comuni e Province, compresa l'erogazione di finanziamenti per l'eventuale istituzione di propri uffici per la partecipazione locali, sono a carico del bilancio della Regione (art. 20).

5. Il Garante della Partecipazione, definisce con la Giunta, le agenzie e gli enti strumentali della Regione, le opportune intese per attivare le necessarie forme di collaborazione tra gli uffici, ivi compresa l'utilizzazione dei dati documentali e statistici.

Art. 7

Nomina, requisiti e durata in carica dei Garante della Partecipazione

1. Il Garante della Partecipazione è eletto dall'Assemblea legislativa regionale con voto segreto sulla base di un elenco di candidati redatto dalla Commissione Affari generali, a seguito della corrispondenza ai titoli richiesti e alle modalità di partecipazione al bando di selezione appositamente emanato.

2. Il Garante resta in carica fino ad un periodo massimo di 6 mesi successivi alla data di rinnovo dell'Assemblea legislativa per permettere la nomina del nuovo Garante. La stessa persona potrà coprire la carica di Garante per un massimo di 10 anni, anche se non consecutivi.

3. Al Garante è riconosciuta un'indennità, determinata dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale con riferimento alle indennità di carica spettanti

ai consiglieri regionali, e un rimborso spese analogo a quello dei consiglieri regionali.

4. Il Garante ha sede presso gli uffici regionali, presiede e sovrintende all'Ufficio Regionale della Partecipazione, predispone gli atti e le relazioni di cui alla presente legge e ogni altro atto utile a rimuovere difficoltà o ostacoli operativi rivolgendosi con adeguata proposta all'organo competente.

5. Il Garante presenta all'Assemblea legislativa regionale entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. La relazione comprende anche dati, considerazioni e proposte in merito all'uso e alle disponibilità finanziarie. La relazione è inviata dalla Presidenza a tutti i consiglieri per la sua discussione nella Commissione competente entro 60 giorni, alla presenza del Garante stesso. Secondo le modalità previste dal Regolamento la relazione può essere discussa in Assemblea.

6. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, emana l'avviso di selezione pubblica per la presentazione delle candidature, indicando i titoli e le competenze necessarie, oltre alle esperienze qualificative utili per la valutazione del candidato, l'indennità lorda percepita, le modalità di svolgimento dell'incarico e l'indicazione dei termini di scadenza dell'avviso stesso.

7. In particolare, il candidato alla funzione di Garante dovrà evidenziare i seguenti requisiti:

- a) essere laureato, con particolari competenze nelle scienze politiche e sociali;
- b) dimostrare consolidata esperienza nella progettazione e conduzione di processi partecipativi e di mediazione dei conflitti con particolari esperienze nei casi di progettazione urbanistica e territoriale, programmazione economica, ambientale e sociale, sicurezza, servizi pubblici e sociali.

Art. 8

Nomina del Difensore Civico a Garante della Partecipazione

1. Su decisione dell'Assemblea legislativa il ruolo di Garante può essere attribuito al Difensore Civico regionale. In tal caso la carica di Garante ha la stessa durata di quella del Difensore Civico e i compensi non sono cumulabili.

2. A tal fine l'Assemblea legislativa adegua la legge istitutiva del Difensore Civico per estendere le sue competenze e funzioni, comprendendo anche quelle del Garante della Partecipazione.

3. La legge, inoltre, dovrà attribuire agli uffici del Difensore Civico anche le funzioni previste dalla presente legge per l'Ufficio della Partecipazione, adeguandone competenze e composizione e risorse.

4. Analoga decisione, può essere assunta da Comuni e Province.

Art. 9

Funzioni dell'Ufficio della Partecipazione

1. All'Ufficio della Partecipazione spettano i seguenti compiti:

- a) progettare e predisporre i processi di partecipazione su questioni di rilevanza regionale;
- b) valutare e approvare i processi di partecipazione dell'Ente Regione supportando i suoi organi istituzionali e gli uffici interessati;
- c) verificare e ammettere al sostegno regionale i progetti di partecipazione di cui al Titolo III;
- d) valutare in itinere ed ex-post lo svolgimento dei processi partecipativi ammessi al sostegno regionale;
- e) svolgere un ruolo di mediazione tra cittadini, associazioni, aziende e istituzioni regionali e locali, direttamente o tramite l'eventuale rete degli Uffici per la Partecipazione locali, per quel che concerne l'attivazione dei processi partecipativi;
- f) promuovere e sostenere la cultura della democrazia partecipativa attraverso iniziative informative e formative;
- g) elaborare orientamenti e linee guida per la progettazione e conduzione dei processi partecipativi;
- h) realizzare e curare un sito web dedicato alla propria attività e ad iniziative attinenti la democrazia partecipativa.

TITOLO III

SOSTEGNO REGIONALE, MODALITÀ E CRITERI DI AMMISSIONE

Art. 10

Sostegno regionale

1. Attraverso l'Ufficio Partecipazione, la Regione promuove e sostiene la partecipazione:

- a) esaminando le proposte di progetto e certificandone la qualità;
- b) offrendo un supporto di consulenza metodologica;
- c) offrendo un supporto nella comunicazione, anche mediante supporti informatici;
- d) svolgendo un compito di mediazione e promozione del confronto democratico;
- e) offrendo un sostegno finanziario ai progetti partecipativi ammessi.

Art. 11

Definizione dei processi partecipativi

1. L'inclusione dei cittadini e delle loro organizzazioni alla elaborazione delle scelte pubbliche avviene attraverso modalità diverse e in particolare, in applicazione della presente legge, tramite lo svolgimento di processi partecipativi proposti e ammessi al sostegno regionale.

2. Il processo partecipativo viene avviato in riferimento ad un progetto futuro o ad una futura norma di competenza delle Assemblee elettive o delle Giunte, regionali o locali, in vista della sua elaborazione, mettendo in comunicazione attori e istituzioni, al fine di: ottenere la completa rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni sulla questione; giungere ad una mediazione o negoziazione, ricercando un accordo delle parti coinvolte sulla questione oggetto degli atti in discussione.

3. Il prodotto del processo partecipativo è un documento di indirizzo di cui le autorità decisionali si impegnano a tener conto nelle loro deliberazioni. Con il loro atto deliberativo le istituzioni danno conto del procedimento e dell'accoglimento di tutte o di parte delle proposte contenute nel documento di indirizzo. Qualora le delibere si discostino dal documento di indirizzo le autorità decisionali devono darne esplicita motivazione nel provvedimento stesso.

4. Il processo partecipativo può prevedere una "clausola di cedevolezza" su questioni ben individuate, sulle quali il decisore si impegna preventivamente a trasferire l'esito del processo nel proprio atto deliberativo. In questo caso, una volta approvato e legittimato il processo di partecipazione, le autorità decisionali danno corso all'impegno assunto. Qualora l'atto assunto dalle autorità decisionali si discosti da quanto riportato nel documento di indirizzo sotto la "clausola di cedevolezza", si applica quanto previsto dal successivo art. 19.

5. Le metodologie e gli strumenti applicati nell'ambito dei processi di cui ai commi precedenti, non seguono prassi rigidamente codificate, ma linee guida che verranno introdotte e aggiornate con documenti e comunicazioni a cura del Garante.

Art. 12

Oggetto e tempi dei processi partecipativi

1. I processi partecipativi possono riferirsi a progetti, atti normativi o procedure amministrative nella loro interezza, ad una loro parte o andare anche oltre le loro disposizioni se riguardanti progetti, iniziative o scelte pubbliche, sulle quali lo Stato, la Regione o gli Enti locali non hanno ancora avviato alcun procedimento amministrativo o assunto un atto definitivo.

2. La definizione dell'oggetto su cui si attiva il processo partecipativo va definito in modo preciso e riportato nel progetto di partecipazione sottoposto all'approvazione degli Enti preposti.

3. I processi partecipativi hanno inizio con l'approvazione dell'atto relativo da parte dell'organo competente dell'Ente responsabile e si concludono con uno dei seguenti atti:

- a) pubblicazione del documento d'indirizzo;
- b) annullamento, di cui all'art. 19.

4. I processi partecipativi, dal loro avvio, non possono avere una durata superiore a sei mesi, eventuali proroghe possono essere concesse per particolari progetti, fino ad un massimo di 12 mesi complessivi. Eventuali proroghe in corso di processo avviato non possono superare i 60 giorni e necessitano dell'approvazione del Garante, sulla base delle reali difficoltà riscontrate dal Garante stesso. Sarà inoltre cura del Garante, sulla base delle esperienze maturate, richiedere tempi correlati alle difficoltà dei processi che si vogliono attivare. I tempi del processo, intesi come da comma 3, vanno riportati nel progetto di partecipazione.

5. Soltanto ai fini del sostegno regionale i processi si concludono con uno dei seguenti atti:

- a) annullamento, di cui all'art. 19;
- b) verifiche sull'atto collegato come da art. 19.

6. Solo con la conclusione del sostegno regionale al processo in corso, così come indicato al comma precedente, il Garante archivia il processo.

Art. 13

Istanze per l'avvio di un processo partecipativo

1. Le istanze per l'avvio di un processo devono contenere:

- a) la descrizione sintetica del progetto, indicando le sue varie fasi e su quali aspetti eventualmente si applica la "clausola di cedevolezza" di cui al comma 4 dell'art. 11;
- b) l'oggetto del processo definito in modo preciso e la descrizione sintetica del contesto evidenziando l'iter amministrativo decisionale relativo all'oggetto;
- c) l'impegno formale dell'Ente responsabile del procedimento/atto collegato al processo;
- d) l'adesione formale degli Enti pubblici coinvolti dal procedimento anche attraverso altri strumenti di programmazione;
- e) il progetto di partecipazione con la descrizione delle fasi, dei tempi e delle metodologie partecipative che

si intendono applicare. Le categorie e una stima della quantità dei soggetti che si intendono coinvolgere;

- f) un bilancio preventivo con le risorse finanziarie ed organizzative messe a disposizione dei soggetti proponenti e quelle demandate alla Regione.

2. Il Garante valuta le istanze prima di passare alla valutazione del progetto di partecipazione e in base ai rispettivi criteri le ordina secondo la seguente scala di priorità:

- a) priorità massima viene assegnata alle istanze che contengono: l'accoglimento formale dell'Ente responsabile di istanze o petizioni di cittadini per l'avvio di un processo partecipativo; l'accordo formale a partecipare dei principali attori organizzati (Enti pubblici o privati, associazioni, imprese) coinvolti a vario titolo dall'oggetto del processo;
- b) priorità intermedia viene assegnata alle istanze che contengono le lettere di motivazioni (con autorizzazione alla pubblicazione) delle associazioni coinvolte dall'oggetto del processo che non intendono partecipare;
- c) priorità bassa: nel caso nessuno dei requisiti alle lettere a) e b) del presente comma sia presente.

3. La priorità assegnata ad ogni istanza costituisce un fattore di valutazione importante anche per l'assegnazione del finanziamento regionale (e la sua entità).

4. Carenze totali o parziali dei requisiti previsti al comma 1 del presente articolo, pregiudicano l'accoglimento dell'istanza e quindi il progetto non passa alla valutazione. Il Garante nella sua risposta ai proponenti illustra tali carenze e può suggerire possibili soluzioni.

5. Dalla ricezione dell'istanza, se completa di tutti i requisiti fondamentali di cui al comma 1 e se dotata dei requisiti facoltativi di cui al comma 2, il Garante deve passare alla valutazione approfondita del progetto, entro il termine di 10 giorni lavorativi, prorogabili a 20, in casi eccezionali. Se l'istanza non è dotata dei requisiti facoltativi ottiene una priorità bassa e sarà valutata entro 30 giorni lavorativi, prorogabili a 50 in casi eccezionali.

Art. 14

Curatori dei progetti di partecipazione

1. Per l'elaborazione e la redazione del progetto di partecipazione:

- a) i soggetti proponenti di cui all'art. 5 comma 1, lettera a), possono avvalersi direttamente dell'Ufficio della Partecipazione regionale, eventualmente integrato da altri funzionari regionali e da competenze e collaboratori esterni;
- b) i soggetti di cui all'art. 5 comma 1, lettera b), hanno

facoltà di avvalersi del proprio Ufficio Partecipazione locale, di un Ufficio Partecipazione locale a loro prossimo, di funzionari interni o di un soggetto collaboratore esterno;

- c) i soggetti di cui all'art. 5, comma 2, per l'elaborazione e la redazione dei progetti, possono avvalersi soltanto di persone competenti non dipendenti della pubblica Amministrazione.

Art. 15

Criteria di conformità e valutazione dei progetti

1. Il Garante della Partecipazione deve assicurare che i progetti partecipativi da esso stesso predisposti e ad esso sottoposti prima dell'approvazione rispondano ai criteri di conformità stabiliti dalla presente legge ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Eventuali carenze, rispetto ai criteri descritti ai commi 2 e 3, pregiudicano l'accoglimento del progetto. Carenze rispetto ai criteri del comma 4 sono valutate dal Garante con maggiore discrezionalità.

2. Conformità istituzionale: i progetti devono contenere l'impegno formale che legittima il processo partecipativo da parte dell'istituzione responsabile del procedimento/atto amministrativo oggetto del processo stesso, e l'impegno a sospendere qualsiasi atto amministrativo di propria competenza che anticipi o pregiudichi l'esito del processo proposto.

3. Conformità tecnica-procedurale: i progetti devono contenere i principali requisiti tecnici, relativi al processo:

- a) la persona fisica responsabile del processo, che è il referente principale per il Garante e per le autorità decisionali collegate al processo;
- b) il nome del/dei progettisti e loro curricula;
- c) lo staff del processo e loro curricula;
- d) l'oggetto del processo;
- e) il contesto del processo e la fase decisionale del procedimento amministrativo;
- f) le fasi del processo, gli obiettivi di fase e i tempi;
- g) i soggetti coinvolti e da coinvolgere, prevedendo l'eventuale costituzione di nuovi soggetti in seguito all'avvio del processo;
- h) i metodi e le tecniche di discussione o di rilevazione delle opinioni che verranno adottate;
- i) i costi preventivati e il rapporto costi-efficacia, che qualificano il processo nei suoi aspetti metodologici;
- l) le modalità di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex-post che i responsabili del processo intendono predisporre, nonché la programmazione della pubblicazione dei rapporti periodici e finali del processo;
- m) la produzione della documentazione analitica dei co-

sti effettivi e delle modalità di comunicazione di eventuali mutamenti in corso d'opera e la proposta di un piano di rateizzazione dei finanziamenti regionali.

4. Conformità sociale: i progetti dovranno contenere l'impegno formale dei principali attori territoriali, secondo quanto previsto all'art. 13 comma 2. È compito dei proponenti/progettisti ottenere un tale accordo preventivo o prevederlo in corso di processo e stabilire le modalità di costituzione di un eventuale Comitato di pilotaggio, composto da rappresentanti degli attori coinvolti dal processo. Il Garante verifica la mancanza di attori rilevanti o la presenza di attori fittizi sia nell'accordo preventivo che in corso di processo e valuta le modalità di costituzione di un eventuale comitato di pilotaggio.

Art. 16

Criteria di qualità tecnica dei progetti

1. Nella predisposizione dei processi partecipativi per l'Ente Regione e nella valutazione di sua competenza che effettua per certificare i progetti allegati alle domande pervenute dagli Enti locali, il Garante adotta i seguenti criteri:

- a) il processo deve prevedere attraverso apposite e mirate azioni comunicative, la sollecitazione delle realtà sociali, organizzate o meno, del territorio in questione, a qualche titolo potenzialmente interessate dal procedimento in discussione, prevedendo incentivi (in varie forme: servizi dedicati, compensazione alle ore di lavoro perse, baby sitting, ecc.) per agevolare il coinvolgimento dei cittadini o dei rappresentanti delle organizzazioni, con particolare attenzione alle differenze di genere, di abilità, di età, di lingua e di cultura;
- b) il processo deve prevedere l'inclusione, immediatamente dopo le prime fasi del processo, di eventuali nuovi soggetti sociali, comunque organizzati in qualche forma associata (associazione, consorzio, comitato), sorti conseguentemente l'attivazione del processo e/o dell'atto amministrativo ad esso collegato;
- c) il processo deve prevedere, sin dalle prime fasi, un tavolo di negoziazione con gli attori istituzionali e territoriali organizzati che si sono dichiarati interessati al processo, dal quale si apre il confronto sul merito della questione;
- d) il processo deve prevedere che si inneschino eventuali dispute tra i soggetti del tavolo, sulle quali non si trovano convergenze. Perciò è necessario far accordare gli attori sul/sui metodo/i per arrivare alla formulazione conclusiva ossia al documento di indirizzo;
- e) i metodi proposti possono essere vari, e sono stretta-

mente legati alla questione su cui si intende consultare o deliberare. Potrebbero anche essere proposti dai soggetti del tavolo. Tuttavia il progettista deve indicare nel progetto quali strumenti-metodi intende suggerire;

- f) nei processi partecipativi di una certa entità, e obbligatoriamente per quelli in cui è stato costituito il Comitato di Pilotaggio, anche solo a fini di verifica, è necessario prevedere l'attivazione di fasi in cui vi sia un coinvolgimento diretto dei cittadini non mediato da organizzazioni di rappresentanza, attraverso strumenti di democrazia diretta, partecipativa o deliberativa;
- g) per un elenco non esaustivo degli strumenti di democrazia diretta, partecipativa/deliberativa (come il referendum deliberativo, il sondaggio deliberativo, la consensus conference, la giuria dei cittadini, il town meeting, l'open space technology) la presente legge rimanda alle linee guida elaborate dall'Ufficio Regionale della Partecipazione, nelle quali saranno presentati e valutati casi e schemi di processo utili ai fini della progettazione;
- h) ai fini di un'armonica assegnazione delle risorse finanziarie da destinare ai progetti di partecipazione locali, il Garante soppesa anche la distribuzione geografica, i temi delle istanze e la scala amministrativa degli Enti responsabili;
- i) tutta la documentazione relativa all'attività di valutazione e certificazione del Garante deve essere accessibile e comunicata sinteticamente dallo stesso attraverso il suo sito web.

Art. 17

Comitato di Pilotaggio

1. Il processo partecipativo può essere accompagnato da un "Comitato di Pilotaggio" appositamente composto da delegati rappresentativi del tavolo di negoziazione; i delegati o le modalità di selezione dei delegati vanno indicate nel progetto.
2. Il Comitato segue il processo per verificare il rispetto dei tempi, delle azioni previste, dell'applicazione del metodo e del rispetto del principio di imparzialità dei conduttori, nonché la congruenza degli effetti del processo sugli atti amministrativi o le comunicazioni dell'autorità decisionale responsabili concernenti il processo.
3. Il Comitato di Pilotaggio è obbligatorio per i processi che prevedono l'adozione totale o parziale della "clausola di cedevolezza" o richieste di finanziamento superiori a Euro 10.000.

Art. 18

Attività di mediazione del Garante

1. Il Garante svolge il proprio ruolo di mediazione su richiesta dei seguenti soggetti:
 - a) un Ente di cui all'art. 5 comma 1 che nel tentativo di preparare una domanda non riesce ad ottenere l'adesione di altri Enti locali o di altri attori territoriali (art. 13, comma 2) coinvolti dall'atto in questione;
 - b) uno o più soggetti pubblici o privati, cittadini singoli o associati, che non riescono ad ottenere l'impegno formale dell'Ente responsabile dell'atto collegato al processo partecipativo che si vuole proporre, ed hanno ottenuto l'adesione firmata delle seguenti percentuali minime di residenti nell'ambito territoriale di una o più province, comuni, circoscrizioni comunali, entro i quali è proposto di svolgere il progetto partecipativo:
 - il 5 per cento fino a mille residenti;
 - il 3 per cento fino a cinquemila residenti;
 - il 2 per cento fino a quindicimila residenti;
 - l'1 per cento fino a trentamila residenti;
 - lo 0,50 oltre i trentamila residenti.
2. Verificata la conformità delle richieste, il Garante indice un tavolo di mediazione nel quale tenterà di raggiungere un accordo tra le parti, senza necessariamente propendere per l'attivazione di un processo partecipativo.
3. L'attività di mediazione del Garante è resa pubblica e comunicata dall'Ufficio della Partecipazione Regionale, utilizzando verbali e registrazioni video degli incontri, attraverso i propri mezzi di comunicazione (sito web).

TITOLO IV

ESITI ED EFFETTI DEI PROCESSI PARTECIPATIVI

Art. 19

Impegni dell'Ente responsabile dell'atto amministrativo ed esiti del processo

1. Il processo partecipativo si conclude con uno dei seguenti atti:
 - a) il raggiungimento di un documento di indirizzo;
 - b) l'annullamento del processo;
2. A processo avviato è possibile che il Garante o il Comitato di Pilotaggio rilevino delle irregolarità. Essi devono comunicare tra loro e mantenere informati il responsabile del processo e l'Ente responsabile dell'atto, su aspetti critici e irregolarità. Se il Comitato di Pilotaggio e/o il Garante lo riterranno opportuno potranno richiedere l'apertura di un tavolo di confronto con i progettisti/con-

duttori e l'Ente responsabile. A quel punto il Garante, rilevate le irregolarità, cerca una mediazione per ovviare ai problemi e portare a termine il processo. Se invece giudica che il processo sia oramai compromesso ne dichiara l'annullamento, che sarà poi ratificato dall'organo istituzionale assembleare relativo al processo.

3. L'Ente responsabile dell'atto amministrativo (decisore), collegato al processo partecipativo si impegna a:

- a) tener conto del documento di indirizzo;
- b) a trasferire nell'atto amministrativo le indicazioni del documento di indirizzo, relativamente alle scelte o questioni sulle quali è stata assunta la "clausola di cedevolezza".

4. L'Ente responsabile è tenuto a recepire le conclusioni del processo partecipativo ma può assumersi la responsabilità di rigettare, modificare o trasferire solo in parte le indicazioni del documento di indirizzo nel suo atto conclusivo. L'Ente è comunque tenuto a darne comunicazione pubblica e sul proprio sito web, con la massima rilevanza e la massima precisione, esponendo le proprie argomentazioni, soprattutto in caso di esito respinto o modificato.

5. Il Garante assieme al Comitato di Pilotaggio (se presente) verificano la rispondenza della comunicazione pubblica rispetto al documento di indirizzo e l'atto collegato e, in caso di incongruenza, inviano una richiesta congiunta di correzione della comunicazione all'Ente responsabile dell'atto. Se tale correzione non avvenisse, il Garante, sentito il Comitato di Pilotaggio, comunica al Presidente dell'Assemblea legislativa, e rende pubblica, la decisione di sospensione del sostegno regionale al processo.

6. Nel caso di applicazione della "clausola di cedevolezza", l'Ente responsabile deve trasferire nel proprio atto le indicazioni del documento di indirizzo soggette a tale clausola. Il Garante e il Comitato di Pilotaggio verificano la rispondenza dell'atto rispetto alle indicazioni emerse dal processo. Nel caso in cui il Garante, sentito il Comitato di Pilotaggio, riscontri la non corrispondenza degli impegni assunti, lo stesso rende pubblica la richiesta di modifica dell'atto all'Ente responsabile e indica il tempo entro cui ciò debba avvenire. Nel caso in cui l'Ente responsabile non abbia dato seguito alla richiesta di modifica, il Garante comunica al Presidente dell'Assemblea legislativa e rende pubblica la decisione di sospensione del sostegno regionale al processo.

7. Per i processi partecipativi in cui l'Ente responsabile sia un organo dell'Ente Regione (Assemblea legislativa, Commissione, Giunta, Assessorato, Direzioni di Settore),

si applicano le stesse procedure descritte nei commi precedenti.

8. Una cospicua parte del sostegno finanziario, non inferiore al 40 per cento, che la Regione assegna ad un determinato processo, rimane congelata fino alla fine del processo partecipativo. In caso di annullamento o di sospensione del processo, il finanziamento non viene più erogato ai richiedenti e rimane disponibile per altri processi.

9. Il Garante, sulla base delle proprie valutazioni, in merito agli atti dell'Ente responsabile, in rapporto con gli impegni assunti e alla modalità di svolgimento del processo partecipativo, se riscontra gravi scorrettezze, anche sulle questioni relative all'informazione e alla conoscenza degli atti, può proporre di precludere a tale Ente il sostegno regionale per ogni ulteriore domanda pervenuta o che perverrà dallo stesso Ente fino al termine di vigenza della legge.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 20 *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dagli articoli della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

2. Per il primo anno di attuazione della presente legge è prevista una spesa di Euro 1.500.000, al netto delle spese per l'indennità del Garante e per le sue attività oltre che per la funzionalità dell'Ufficio Regionale della Partecipazione.

3. Per gli anni successivi, nella formulazione dell'apposito capitolo di bilancio, si terrà conto della relazione elaborata dal Garante presentata all'Assemblea legislativa al fine di potenziare le esperienze di partecipazione e le attività partecipative di Comuni e Province.

Art. 21 *Durata della legge*

1. Dopo 5 anni dalla sua approvazione, e comunque non dopo il 31 dicembre 2014, l'Assemblea legislativa regionale, sulla base di una relazione appositamente predispo-

sta dal Garante, discuterà dell'esperienza compiuta al fine di migliorare e reiterare la legge, anche tenendo conto

delle esperienze di altre Regioni italiane e della normativa europea in merito.

Per annotazioni
